TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico, Giulia Spadaro,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 1034/15 RG

promosso da

[redacted], nato a Abidjain (Costa d'Avorio) l'1.2.1992, con l'avv. Dora Zappia del foro di Trieste, giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro pro tempore, e **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA –**

RESISTENTE

Con la presenza del pubblico ministero.

****

Il giudice,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 30.6.15, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 31.3.15 [redacted] ha impugnato la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale notificata il 4.3.15, con la quale era stata rigettata la richiesta di protezione internazionale, censurando il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, o quanto meno della protezione umanitaria.

Si è costituito il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

Innanzitutto è da evidenziare come eventuali vizi di motivazione del provvedimento non comportano di per sé all'annullamento dell'atto, atteso che il sindacato di questo Tribunale è sul rapporto e non meramente sull'atto, dovendo in ogni caso essere valutato il diritto ad ottenere la protezione internazionale.

Firmato Da: SPADARO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a9

Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto il profilo del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto della situazione del Paese.

E' da ricordare che ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2004/83/Ce, contenuto nel capo V della stessa direttiva ult.cit., intitolato «Requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria», «Sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) d.lgs.n.254/2007 la misura di protezione del permesso umanitario può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Per danno grave si intende, secondo quanto stabilito nell'art. 14 del Dlgs n. 251 del 2007- attuativo dell'art.15 dir.ult.cit. la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Sono poi ritenuti atti di persecuzione quelli che per la loro natura e frequenza, rappresentano una violazione dei diritti fondamentali inderogabili ex art. 15 par. 2 della CEDU anche se realizzati con misure di diversa natura ed anche se attuati medianti provvedimenti legislativi, amministrativi o di polizia discriminatori, o azioni giudiziarie aventi tali caratteristiche.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia, i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione» nonché «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente», impiegati all'art. 15, lett. a) e b), della direttiva, riguardano situazioni in cui il richiedente della protezione sussidiaria è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Per contro, il danno definito all'art. 15, lett. c), della direttiva, consistendo in una «minaccia

Firmato Da: SPADARO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a9

grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale. Infatti, viene considerata in modo più ampio una «minaccia (...) alla vita o alla persona» di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. E' stata ancora la Corte europea di Giustizia ad affermare che si può considerare esistente una violenza individuale quando riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva. In definitiva, anche la protezione sussidiaria correlata alla lett.c) dell'art.15 dir.ult.cit. rende necessaria un'individualizzazione della violenza senza la quale non è possibile riconoscere detta protezione.

Si deve inoltre ricordare come la Corte europea di Giustizia con una recente decisione (n. 285/14) ha rilevato come "*l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*".

Firmato Da: SPADARO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a9

Dinanzi alla Commissione il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il Paese nel 2010 per sottrarsi alle ricerche di sconosciuti che intendevano vendicare un compagno ucciso dal ricorrente durante una sparatoria avvenuta a casa del padre – attivista politico -, ove gli sconosciuti avevano fatto irruzione.

Parte ricorrente ha chiesto la protezione sussidiaria in considerazione della situazione generale del Paese di origine.

Il sito ministeriale degli affari esteri (viaggiare sicuri aggiornato al 25 maggio 2015) fa riferimento ad una situazione generale di insicurezza dell'area, evidenziando come dopo la grave crisi del 2010-2011 si registrano notevoli progressi in materia di sicurezza ma si segnalano ancora regolarmente violenti incidenti in diverse zone del Paese. In tal senso anche altri siti ministeriali (eda.admin.ch) danno conto di come dopo la grave crisi del 2010/2011, i progressi nel campo della sicurezza sono notevoli; tuttavia, incidenti violenti sono sempre segnalati regolarmente in diversi parti del Paese; la ricostruzione di una struttura di sicurezza operativa in tutto il Paese richiederà più tempo; la polizia nazionale e le forze di sicurezza hanno ancora una capacità d'azione limitata.

Anche i rapporti prodotti da parte ricorrente (Amnesty International e Human Rights Watch) se evidenziano una situazione ancora critica dopo la crisi del 2010-2011, non danno conto della sussistenza di una situazione di conflitto armato interno che possa giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Tuttavia, in considerazione della critica situazione del Paese allo stato esistente, paiono sussistere gravi motivi per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Esso è disciplinato dall'art.5 comma 6 d.lgs.n. 286/1998, è da ricordare come tale disposizione specifica che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

La Cass. S.U. n. 19393 del 2009 ha posto a base della valutazione dei "seri motivi" di carattere umanitario che possono giustificare la richiesta di un permesso temporaneo di natura

Firmato Da: SPADARO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a9

umanitaria l'art. 2 e l'art. 10 co. 3 Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata con la legge n.722/1954 e l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La situazione generale della Costa d'Avorio, ancora in via di stabilizzazione, presenta forti criticità e porta a ritenere la sussistenza di gravi motivi umanitari che giustificano la concessione del relativo permesso.

In considerazione della particolarità della fattispecie e della novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi di compensazione delle spese. Si provvede come da separato provvedimento in ordine all'ammissione al GP.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste

definitivamente pronunciando

respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa

concede a [redacted], nato a Abidjain (Costa d'Avorio) l'1.2.1992 un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

compensa le spese di procedimento.

Trieste, 2-7.15

Il giudice

Giulia Spadaro

Firmato Da: SPADARO GIULIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ad1a9